

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3036

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PRESTIPINO, BORRELLI, SERGIO COSTA

Abrogazione dell'articolo 70 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e altre disposizioni concernenti il divieto dell'utilizzazione di animali per la trazione di veicoli per il servizio di piazza, il trasporto pubblico non di linea nonché per fini turistici, ricreativi e di rappresentanza

Presentata il 20 luglio 2026

ONOREVOLI COLLEGHI E COLLEGHE! — La presente proposta di legge muove, in primo luogo, dalla drammatica urgenza dettata dall'emergenza climatica in atto. Negli ultimi anni, a causa del cambiamento climatico globale, le nostre città affrontano stagioni estive caratterizzate da temperature inusitate e da prolungate ondate di calore, con un conseguente e insostenibile surriscaldamento del manto stradale. L'asfalto delle strade cittadine, accumulando calore, raggiunge temperature di gran lunga superiori a quelle dell'aria, trasformando l'ambiente urbano in un contesto ostile e pericoloso. Questa situazione di estremo disagio termico rappresenta non solo un rischio per la salute pubblica, ma anche un fattore di intollerabile sofferenza per gli

animali costretti a muoversi e a lavorare su tali superfici.

Proprio da questa innegabile realtà, unita alla necessità di adeguare l'ordinamento nazionale alla crescente sensibilità collettiva in materia di benessere animale e di garantire la sicurezza stradale nelle aree urbane, nasce la presente proposta di legge.

L'articolo 9 della Costituzione sancisce espressamente che la Repubblica « tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni » e che « la legge dello Stato disciplina le forme e i modi di tutela degli animali ». Tale innovazione di rango costituzionale codifica un principio etico e giuridico che impone al legislatore un adeguamento costante delle norme ordinarie, riconoscendo

agli animali lo *status* di esseri senzienti. In conformità a tale precetto, non è più tollerabile considerare lo sfruttamento e l'impiego di equidi per finalità puramente ludico-turistiche in contesti metropolitani congestionati dal traffico e climaticamente ostili.

Il servizio di piazza con veicoli a trazione animale, comunemente noti a Roma con il termine di « botticelle », è un'attività storicamente radicata nel tessuto di numerose città d'arte italiane ma si trova oramai a operare in ambiti urbani profondamente mutati rispetto al passato. L'evoluzione della mobilità ha determinato ritmi, flussi e livelli di inquinamento atmosferico e acustico tali da rendere l'esercizio di tale attività strutturalmente incompatibile con il tessuto cittadino contemporaneo.

Poiché i regolamenti locali si sono dimostrati frammentari e insufficienti, si rende necessario un intervento normativo uniforme a livello nazionale.

Al contempo, la proposta di legge tutela pienamente i lavoratori del settore: il testo prevede, infatti, la conversione obbligatoria delle attuali licenze in licenze per l'esercizio del servizio di taxi, in autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente o in licenze per l'esercizio dei servizi di piazza o di linea con veicoli a propulsione elettrica, anche derivanti dalla trasformazione di veicoli storici, ad esempio con l'utilizzo di carrozze elettriche. In questo modo si salvaguardano l'occupazione e il reddito delle famiglie promuovendo altresì un turismo moderno, sicuro e realmente sostenibile.

La presente proposta di legge si compone di cinque articoli.

L'articolo 1, al comma 1, vieta l'uso di animali per il traino di carrozze e di veicoli destinati al trasporto di persone, sia per servizio pubblico sia per attività turistiche, di svago o di rappresentanza. Il medesimo

articolo 1, al comma 2, abroga l'articolo 70 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che permette ai comuni di regolamentare e rilasciare le licenze per questo tipo di trasporto.

L'articolo 2, comma 1, stabilisce per chiunque violi il divieto di cui all'articolo 1 la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro e la sanzione accessoria del sequestro dell'animale, che viene trasferito a rifugi o ad associazioni a spese del trasgressore, e la confisca del veicolo.

L'articolo 3, comma 1, impone ai comuni l'obbligo di convertire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, le licenze rilasciate per il servizio di piazza con veicoli a trazione animale in licenze per l'esercizio del servizio di taxi o in autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente o in licenze per l'esercizio del servizio di piazza con veicoli a propulsione elettrica, anche derivanti dalla trasformazione di veicoli storici. Il successivo comma 2 istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2026, per concedere contributi a fondo perduto ai titolari delle cessate licenze per il servizio di piazza con veicoli a trazione animale, aiutandoli a sostenere le spese per l'acquisto di nuovi veicoli elettrici.

L'articolo 4, al comma 1, vieta di macellare gli animali precedentemente utilizzati per il servizio di trasporto e, al comma 2, obbliga i proprietari a provvedere al mantenimento degli animali nel rispetto del loro benessere oppure a cederli a titolo gratuito ad associazioni o ad enti del terzo settore che si occuperanno di curarli per la durata della loro vita.

Infine, l'articolo 5 reca le disposizioni finanziarie.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Divieto dell'utilizzazione di animali per la trazione di veicoli destinati al trasporto di persone)

1. È vietato l'utilizzo di animali per la trazione di veicoli destinati al servizio di piazza, al trasporto pubblico non di linea nonché al trasporto di persone per fini turistici, ricreativi e di rappresentanza.

2. L'articolo 70 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è abrogato.

Art. 2.

(Sanzioni)

1. Chiunque viola le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 5.000. A tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo e dell'animale, secondo le disposizioni della sezione II del capo I del titolo VI del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Per l'affidamento dell'animale a seguito del sequestro o della confisca si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 260-*bis* del codice di procedura penale.

Art. 3.

(Conversione delle licenze e tutela dei lavoratori)

1. I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, convertono le licenze per il servizio di piazza con veicoli a trazione animale rilasciate ai sensi dell'articolo 70 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in licenze per l'esercizio del servizio di taxi o in autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente o in licenze per l'eserci-

zio del servizio di piazza con veicoli a propulsione elettrica, anche realizzati mediante la trasformazione di veicoli storici.

2. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2026, destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto, in favore dei titolari di licenze per il servizio di piazza con veicoli a trazione animale soggette alla conversione di cui al comma 1, per l'acquisto di veicoli elettrici idonei ai sensi del medesimo comma 1.

Art. 4.

(Tutela e ricollocamento degli animali)

1. È vietato avviare alla macellazione gli animali utilizzati, prima della data di entrata in vigore della presente legge, per la trazione di veicoli destinati ai servizi di cui all'articolo 1.

2. I proprietari degli animali di cui al comma 1 garantiscono il loro mantenimento, nel rispetto delle norme vigenti in materia di benessere animale, o li cedono a titolo gratuito ad associazioni o a enti del Terzo settore che garantiscano la cura degli animali stessi per la durata della loro vita.

Art. 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

